

Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.	1
ART. 1 - OGGETTO		1
ART. 2 - DEFINIZIONI		1
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO		1
ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ		2
ART. 5 - ATTIVITA' SVOLTA PRESSO CENTRI DI ASSISTENZA PER ANZIANI ED ALTRI LUOGHI DI RICOVERO		3
ART. 6 - ATTIVITA' SVOLTA PRESSO NEGOZI DI ACCONCIATORE		3
ART. 7 - VENDITA PRODOTTI COSMETICI		3
ART. 8 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE		3
ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE		4
CAPO II – NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	PAG.	5
ART. 10 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE		5
ART. 11 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE		6
ART. 12 - ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI		6
ART. 13 - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE		6
ART. 14 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE		7
ART. 15 - VENDITA DELL'ESERCIZIO		7
ART. 16 - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO		7
ART. 17 - MODIFICHE AI LOCALI		8
ART. 18 - DISTANZE MINIME		8
ART. 19 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'		8
CAPO III – NORME IGIENICO-SANITARIE	PAG.	9
ART. 20 - ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI		9
ART. 21 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI		9
ART. 22 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ATTREZZATURE		9
ART. 23 - CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE		10
ART. 24 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ		10
CAPO IV – ORARI E TARIFFE.....	PAG.	11
ART. 25 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA		11
ART. 26 - TARIFFE		11
CAPO V – CONTROLLO E SANZIONI	PAG.	12
ART. 27 - VIGILANZA		12
ART. 28 - SANZIONI		12
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	PAG.	13
ART. 29 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA		13
ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE		13
ART. 31 - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE		13

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, dovunque siano esercitate, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune con le forme fissate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Quest'ultimo si applica, altresì, alle attività di estetista svolte anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

Articolo 2

(Definizioni)

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Commissione Economica Europea sulla produzione e la vendita di cosmetici).
3. Sono da considerarsi apparecchi per uso estetico anche quelle apparecchiature che siano attivate direttamente dal cliente in modo autonomo e autosufficiente, messe a disposizione della clientela presso circoli privati, palestre, clubs e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito.
4. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 3

(Autorizzazione amministrativa all'esercizio)

1. L'esercizio dell'attività di estetista, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la

domanda si intende accolta. Contro i provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di legge.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti sanitari dei locali, e del possesso di apposita qualificazione professionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.
4. L'autorizzazione ha carattere permanente, non è previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.
5. Un'impresa individuale non può essere titolare di più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
6. Ad un'impresa societaria, avente i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, il numero delle autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
7. Ad un'impresa societaria, non avente i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, possono essere rilasciate autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione rilasciata sarà indicato il nome della persona incaricata nella direzione dell'azienda.

Articolo 4

(Esercizio dell'attività)

1. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società.
2. Le imprese esercenti tale attività nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, sono tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane.
3. In caso di esercizio dell'attività in forma societaria, i soci, i dipendenti ed i collaboratori che esercitano l'attività di estetista professionalmente, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63. In caso contrario, il legale rappresentante della società dovrà nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti necessari.
4. L'attività di estetista non può essere svolta in forma ambulante o di posteggio.
5. I locali in cui è svolta l'attività devono risultare conformi alla normativa urbanistica, edilizia, tecnica ed igienico sanitaria ed alle disposizioni del presente regolamento.
6. L'attività di estetista può essere esercitata presso apposita sede designata dal committente (presso palestre, clubs, profumerie, alberghi e simili che commissionino all'estetista prestazioni da erogarsi alla propria clientela) in locali dotati dei requisiti previsti dal presente regolamento o presso il domicilio dell'esercente, previa presentazione al competente ufficio comunale di un apposito certificato sanitario attestante la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa. In tale caso, i locali stessi devono essere nettamente separati dall'alloggio per mezzo di una porta da tenersi chiusa e devono avere un'adeguata sala d'attesa. E' da considerare condizione ottimale l'esistenza di una doppia entrata; in mancanza, l'accesso

dall'esterno alla sala d'attesa e al locale di lavorazione dovrà essere necessariamente diretto, cioè senza attraversamento di vani d'abitazione.

7. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di dimostrazione.
8. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

Articolo 5

(Attività svolta presso centri di assistenza per anziani ed altri luoghi di ricovero)

1. E' consentito l'esercizio dell'attività presso centri di assistenza per anziani e altri luoghi di ricovero secondo modalità e criteri che verranno stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità comunale competente.

Articolo 6

(Attività svolta presso negozi di acconciatore)

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede oppure mediante una delle forme di società di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. I locali adibiti all'attività di estetista vanno tenuti separati da quelli destinati all'attività di barbiere o di parrucchiere.

Articolo 7

(Vendita di prodotti cosmetici)

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici, ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che i soggetti che svolgono tale attività siano in possesso della qualifica professionale.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 non hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane.

Articolo 8

(Commissione consultiva comunale)

1. E' istituita una commissione consultiva per la disciplina delle attività di estetista e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.

2. La commissione dura in carica fino alla decadenza dell'organo che l'ha nominata ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Essa e' nominata dalla Giunta Comunale ed è composta :
 - a) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
 - b) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - c) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - d) da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) dall'Ufficiale Sanitario;
 - f) dal Comandante della Polizia Municipale oppure dall'agente di polizia Municipale più anziano;
 - g) da un rappresentante della Commissione Regionale per l'Artigianato o da un suo delegato.Funge da segretario della commissione un impiegato dell'Ufficio Commercio comunale.
4. Qualora non siano designati i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, è facoltà dell'amministrazione comunale procedere, comunque, alla nomina della commissione comunale.
5. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) La redazione del regolamento e sue modifiche;
 - b) Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
 - c) L'adozione di provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni.

Articolo 9

(Funzionamento della Commissione consultiva comunale)

1. Le riunioni della commissione hanno validità quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
2. I pareri sono adottati a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 8, comma 3, il Comune provvede alla loro sostituzione.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 10

(Richiesta dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente marca da bollo, indirizzata al competente ufficio comunale.
2. Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa societaria, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.
3. Nel caso di società artigiana, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
4. Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
5. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) estremi della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza di soci o del direttore, nel caso di società non artigiana per l'attività che intende svolgere;
 - d) precisa ubicazione dei locali ove intende esercitare l'attività (via, numero civico e piano);
 - e) se l'attività sarà svolta presso il proprio domicilio oppure presso quello del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici. Qualora l'attività venga svolta nel domicilio del richiedente l'autorizzazione, questi dovrà consentire gli opportuni controlli da parte del responsabile sanitario del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.
6. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) documentazione attestante la data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dichiarazione relativa alla data dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura;
 - b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto della società con gli estremi di registrazione e di deposito;
 - c) certificazione sanitaria del personale addetto;
 - d) elenco delle attrezzature;
 - e) certificato attestante i requisiti di sicurezza statica dei locali, nel caso in cui gli stessi non si trovino al piano terreno.
7. La mancata presentazione della suddetta documentazione, salvo giustificati motivi da comunicarsi preventivamente ai competenti uffici comunali, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la stessa è stata richiesta, comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.
8. Possono essere concentrate più autorizzazioni in uno stesso locale o in locali comunicanti fatto salvo il rispetto delle disposizioni urbanistiche, tecniche, edilizie ed igienico-sanitarie. I rispettivi titolari conservano le distinte titolarità.

Articolo 11

(Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:
 - a) del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;
 - b) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, dell'avvenuta iscrizione nel Registro imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - c) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento all'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme vigenti in materia;
 - d) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, del direttore tecnico, dei dipendenti, dei collaboratori, e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
 - e) della certificazione sanitaria del personale addetto;
 - f) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;
 - g) della idoneità dei locali dove si intende esercitare l'attività;
 - h) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti ritenuta dagli stessi necessaria ai fini istruttori.

Articolo 12

(Organi competenti per gli accertamenti)

1. Gli accertamenti, di cui al precedente articolo, sono di competenza:
 - a) degli organi del Comune per quanto riguarda le lettere a) - b) - f) - g) e h);
 - b) degli organi sanitari per quanto riguarda le lettere c) - d) ed e);

Articolo 13

(Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora il concessionario non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'autorizzazione è revocata.
2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:
 - a) vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o il richiedente non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 10, comma 7;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ai 60 giorni.
3. L'Ufficio comunale competente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato, dal competente organo comunale di controllo, che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva la stessa viene revocata.

6. L'autorizzazione viene inoltre sospesa qualora vengano accertate altre irregolarità relative alla condotta assunta nell'esercizio dell'attività in questione e che siano sanzionabili ai sensi delle leggi civili e penali vigenti.

Articolo 14

(Invalidità, morte, interdizione o inabilità del titolare dell'autorizzazione)

1. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi potranno trasferire l'autorizzazione, presentando apposita domanda in competente marca da bollo, sempreché in possesso della qualificazione professionale. La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.
2. In caso di morte, invalidità o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore del figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere che venga conservata l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso tale periodo, l'autorizzazione sarà revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi possesso di tutti i requisiti contemplati dalla vigente normativa.
3. Il subentrante in caso di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di anni 1, computato dalla data di acquisizione del titolo, oppure di continuare l'attività a titolo provvisorio per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo, sempreché il subentrante dimostri di avere alle proprie dipendenze personale in possesso della qualificazione professionale. Trascorso tale periodo il subentrante può comunicare la sospensione dell'attività per i successivi 6 mesi, trascorsi i quali se non sono intervenuti subingressi o conseguimenti di qualificazione professionale, l'amministrazione comunale procede alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 15

(Vendita dell'esercizio)

1. Colui che subentra per atto tra vivi in un'attività esistente e regolarmente autorizzata dovrà essere in possesso della qualificazione professionale e dovrà ottenere dal competente Ufficio comunale una nuova autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione per subingresso, in competente marca da bollo, dovrà essere allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, registrato e depositato.

Articolo 16

(Trasferimento dell'esercizio)

1. Le imprese che intendono trasferire il loro esercizio da una località all'altra nell'ambito del territorio comunale saranno tenute, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, a presentare apposita domanda in competente marca da bollo, al competente ufficio comunale.
2. E' data priorità alle domande di trasferimento nei confronti delle domande relative alla richiesta di apertura di un nuovo esercizio.

3. L'autorizzazione al trasferimento è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.

Articolo 17
(Modifiche ai locali)

1. Nei casi di modifica dei locali consistenti in ampliamenti o in ristrutturazioni degli stessi, il titolare è tenuto a comunicare preventivamente la modifica all'amministrazione comunale.
2. Le modifiche di cui al precedente comma, non sono soggette ad autorizzazione amministrativa ma a seconda dei casi a concessione o autorizzazione edilizia o al rilascio di un nuovo nulla osta sanitario.
3. Ogni modifica sostanziale delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere comunicata preventivamente al competente servizio comunale, che provvederà a notificare la variazione all'ufficiale sanitario componente la commissione consultiva di cui al precedente articolo 8.

Articolo 18
(Distanze minime)

1. L'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi può essere rilasciata a prescindere dalla distanza tra l'esercizio di cui si richiede l'apertura e/o il trasferimento ed esercizi preesistenti.

Articolo 19
(Cessazione dell'attività)

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare ha l'obbligo di inoltrare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa, restituendo contestualmente l'autorizzazione in originale.

CAPO III

NORME IGIENICO-SANITARIE

Articolo 20

(Accertamenti igienico-sanitari)

1. L'Unità Sanitaria Locale accerta i requisiti igienico-sanitari dei locali, lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista, i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici, nonché l'idoneità sanitaria degli addetti all'esercizio dell'attività stessa. L'Unità Sanitaria Locale nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista.
2. Il nulla-osta sanitario è necessario oltre che per l'apertura di nuovi esercizi anche per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

Articolo 21

(Condizioni igienico-sanitarie dei locali)

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare, i locali dovranno essere dotati di bagno munito di lavabo con comando a pedale e di anti-bagno.
2. Per i locali che non si trovino al piano terreno, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento, effettuata da un tecnico del Comune, del possesso da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.
3. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio comunale, sentito il responsabile sanitario del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

Articolo 22

(Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature)

1. Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di estetista dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) gli asciugamani, gli accappatoi, i poggiatesta dei sedili e le coperture dei lettini di estetista dovranno essere puliti e sostituiti per ogni persona;
 - b) gli strumenti e le suppellettili dovranno essere tenuti con la più scrupolosa pulizia, procedendo, per gli strumenti che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, alla disinfezione mediante l'utilizzo di idoneo sterilizzatore;
 - c) dovranno essere utilizzate, esclusivamente, lame monouso durante la rasatura di peluria.

Articolo 23

(Controllo sanitario del personale)

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista non può essere assunto in servizio o svolgere comunque la sua opera se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'autorità sanitaria competente ne abbia accertato e certificato l'idoneità fisica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 24

(Norme igieniche per l'esercizio dell'attività)

1. Tutti gli addetti ai servizi dell'attività di estetista hanno l'obbligo di indossare apposito camice o giacca di colore molto chiaro e perfettamente pulito, idonei a coprire i capi di vestiario sino all'altezza del campo di lavoro. In caso di utilizzo di guanti dovranno essere utilizzati esclusivamente guanti monouso.

CAPO IV

ORARI E TARIFFE

Articolo 25

(Orari di apertura e chiusura e calendario dei giorni di apertura)

1. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle 07,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti il titolare dell'esercizio può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura.
2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato, e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.
4. L'inosservanza delle norme sopra stabilite sarà punita ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento.

Articolo 26

(Tariffe)

1. E' fatto obbligo al titolare di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni professionali praticate, nonché le tariffe applicate per l'erogazione delle prestazioni medesime.

CAPO V

CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 27

(Vigilanza)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica possono accedere nei locali in cui si svolge l'attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per gli opportuni controlli.
2. L'autorizzazione dovrà essere esibita su richiesta degli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica nonché di quelli preposti al controllo sanitario.

Articolo 28

(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 2582,30.
2. L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 1032,92.
3. La violazione delle altre norme di cui al presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come integrato dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. E' consentito il pagamento in misura ridotta, nel rispetto del minimo edittale, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

(Provvedimenti di urgenza)

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 28, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dalle competenti autorità comunali provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Articolo 30

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

Articolo 31

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore, previo parere della commissione comunale consultiva di cui al precedente articolo 8.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.
3. Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

COMUNE DI AYMAVILLES

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE.

L'anno **duemilasei** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore 09 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **Pubblica**, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
BELLEY FEDELE	SINDACO	X	
TESTOLIN RENZO	VICE SINDACO	X	
PEPELLIN LUIGI	ASSESSORE	X	
PETHEY MARCO	ASSESSORE	X	
GLAREY DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
HERREN REMY	CONSIGLIERE	X	
BERARD VALTER	ASSESSORE	X	
TAZZARA FRANCO	CONSIGLIERE	X	
MANASSERO BRUNO	CONSIGLIERE	X	
SAVOINI NADIA	CONSIGLIERE		X
CARLIN MILENA	CONSIGLIERE	X	
SARAILLON LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
CARRAL PROSPERO	CONSIGLIERE	X	
BATAILLON CESARE	CONSIGLIERE	X	
FOUDRAZ RAFFAELLA	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	14	01

Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor LANESE dr. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BELLEY Fedele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46;
- VISTA la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 concernente le modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 sulla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;
- VISTA la legge 17 agosto 2005, n. 174 concernente la disciplina dell'attività di acconciatore;
- VISTO il regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini approvato con deliberazione consiliare 31 gennaio 1972, n. 10;
- RITENUTO necessario aggiornare le norme specifiche alle nuove disposizioni normative;
- VISTA l'allegata bozza regolamentare;
- SENTITO il parere della commissione comunale per l'esercizio delle attività di acconciatori ed estetisti, di cui al verbale n. 1/2005 in data 12 dicembre 2005;
- DOPO discussione ed esame in merito;
- A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi

d e l i b e r a

1. di approvare l'allegata bozza regolamentare;
2. manda ai competenti uffici comunali per l'esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che, ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 23/03/2006 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della stessa legge.

Aymavilles li 23/03/2006

Il Segretario Comunale

